

Nota n°: 05/2024

Oggetto: Piano Transizione 5.0: la conversione in legge del decreto PNRR

Sommario: È stata pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30.04.2024 la Legge di Conversione (Legge 29 aprile 2024) del D.L. 2 marzo 2024 n.19 (Decreto PNRR), con il quale è stato varato il nuovo Piano Transizione 5.0 a sostegno della trasformazione digitale e green delle imprese.

Contenuto:

Precisando che per la piena operatività della misura è necessario un apposito Decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche procedurali e formali.

Di seguito ripresentiamo lo schema riassuntivo della nuova misura, che sostituisce quello pubblicato nella precedente nostra nota n. 2/2024.

Si segnala che, nonostante i correttivi introdotti in sede di conversione, l'iter procedurale continua ad essere più complesso rispetto all'agevolazione precedente (industria 4.0), prevedendo infatti:

- Due comunicazioni al GSE (prima e dopo l'effettuazione degli investimenti);
- Due certificazioni peritali energetiche (prima e dopo l'effettuazione degli investimenti);
- Una certificazione del revisore (al completamento degli investimenti).

| | |
|-------------------------|--|
| BENEFICIARI | Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa. |
| AMBITO TEMPORALE | Investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. |
| INVESTIMENTI | I crediti d'imposta sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, <u>a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una</u> |

Riproduzione vietata

| | |
|----------------------------|---|
| | <p><u>riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.</u></p> <p>Se previsti dal progetto di innovazione, possono rientrare tra gli investimenti agevolabili anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); 2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). <p>Nell'ambito dei progetti di innovazione per la riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l'energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell'Enea sulle produzioni europee; • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell'investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. |
| <p>REQUISITI</p> | <p>La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.</p> <p>Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito, invece, dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito dal decreto attuativo.</p> <p>I criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito saranno definiti con un successivo decreto attuativo.</p> |
| <p>AGEVOLAZIONI</p> | <p>Le aliquote dei crediti d'imposta 5.0 sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all'entità dell'investimento.</p> |

| | Riduzione consumi di struttura non inferiore al 3%, o riduzione consumi dei processi non inferiore al 5% | Riduzione consumi di struttura superiore al 6%, o riduzione consumi dei processi superiore al 10% | Riduzione consumi di struttura superiore al 6%, o riduzione consumi dei processi superiore al 10% |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
| Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 15% | 20% | 25% |
| Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |

I crediti d'imposta 5.0 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge di Bilancio 2021;
- il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'art. 16, D.L. n. 124/2023.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al credito non si applicano:

- i limiti alla compensazione pari a 250mila euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. Redditi, e a 2 milioni di euro annui di cui all'art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il divieto di compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Inoltre, il credito:

- non è trasferibile a terzi, neanche all'interno del consolidato fiscale;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRES, IRAP, IRPEF, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109 tuir.

ITER DI ACCESSO

L'accesso al beneficio non sarà più automatico.

Le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE) la seguente documentazione:

- una certificazione rilasciata da un valutatore indipendente prima dell'avvio dell'investimento (certificazione ex ante);
- una comunicazione contenente la descrizione e il costo del progetto.

Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l'elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l'importo complessivo dei progetti ammessi a

| | |
|---------------------------|---|
| | <p><u>prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.</u> Al termine dell'investimento, l'impresa comunica al GSE il completamento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, <u>dalla certificazione dei consumi (certificazione ex post)</u>. A questo punto sarà ancora il GSE a comunicare all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare del relativo credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2025, cinque giorni dopo la comunicazione del GSE all'Agenzia delle Entrate. L'ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.</p> |
| <p>DECADENZA</p> | <p>Qualora, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni agevolati siano ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto), - non venga esercitato il diritto di riscatto nell'ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, <p><u>il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo</u></p> <p>Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> |
| <p>ADEMPIMENTI</p> | <p>L'impresa è tenuta a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di legge.</p> <p>È inoltre richiesta una certificazione dei i costi sostenuti rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <p>Le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.</p> |

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Fabio Pavan